

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-1907 del 15/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - VIA MALPASSO 723/725 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONFEZIONE ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - VIA MALPASSO 723/725 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-1962 del 15/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dirigente adottante         | STEFANO RENATO DE DONATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Questo giorno quindici APRILE 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - VIA MALPASSO 723/725 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONFEZIONE ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - VIA MALPASSO 723/725**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATE:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Giovanni in Marignano in data 21/06/2018 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PGNR/2018/6017 del 21/06/2018 (pratica ARPAE n. 20905/2018) e s.m.i., dalla **DITTA GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA SPA** (C.F.10691850159- P.I.03225310402), avente sede legale e produttiva in Comune di San Giovanni in Marignano – Via Malpasso, 723/725 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*

- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *CONFEZIONE ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO*;

CONSIDERATO che in data 26/07/2018 PGNR/0007240 è stata convocata la *Conferenza dei Servizi* in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

ACQUISITO in data 18/09/2018 PGNR/2018/9086 il titolo abilitativo rilasciato dal Comune di San Giovanni in Marignano in data 18/09/2018 Prot.12292 per gli scarichi in pubblica fognatura in quanto condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n. 81314 del 05/09/2018, con prescrizioni;

ACQUISITO in data 18/09/2018 PGNR/2018/9086 il parere favorevole espresso dal Comune di San Giovanni in Marignano in data 18/09/2018 Prot.12292 per l'impatto acustico L.447/95 e in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

VISTA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 28/02/2019 PGNR/2019/0032870;

DATO ATTO che l'Azienda USL della Romagna non ha espresso parere nei tempi previsti dalla Conferenza dei Servizi si assume che non ci siano osservazioni da parte della stessa;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Dott. Stefano Renato De Donato, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla Ditta **GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA SPA** avente sede legale in Comune di San Giovanni in Marignano - Via Malpasso,723/725 (C.F.10691850159- P.I.03225310402) per l'esercizio dell'attività di **CONFEZIONE ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO** nell'impianto sito in **Comune di San Giovanni in Marignano – Via Malpasso,723/725** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
    - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Giovanni in Marignano, Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A, A.USL della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare il Dott. Stefano Renato De Donato quale Responsabile del Procedimento del presente atto;

15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

## ALLEGATO A

### CONDIZIONI:

La ditta svolge l'attività di “*Confezione articoli di abbigliamento*”; il processo produttivo prevede in particolare la progettazione e confezione di capi “campione” che vengono poi inviati ad aziende esterne per il confezionamento in serie.

La ditta dichiara un consumo di:

Percloroetilene di 230 kg/anno (< 5 kg/giorno)

Smacchiatori di 100 kg/anno

Coloranti di 0.25 kg/anno

Additivi per finissaggio di 1350 kg/anno

Detergenti/diluenti di 250 kg/anno

La ditta è soggetta all'art 275 del D.Lgs.152/06 in quanto esegue la pulizia a secco dei tessuti con macchine lavasecco;

E' presente una centrale termica ad uso produttivo per la produzione di vapore di potenza termica nominale pari a 0,84 MW. Tale impianto è ricompreso fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs.152/06, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). E' comunque tenuto a rispettare i limiti di emissione di cui al punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs.152/06 ai sensi dell'art.271 comma 3 e come stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.

Sono presenti impianti termici ad uso civile alimentati a metano per una potenzialità nominale totale pari a 3,9 MW (> 3MW) e pertanto soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs.152/06 titolo I parte V;

### PRESCRIZIONI:

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>EMISSIONI DA AUTORIZZARE</b> |
|---------------------------------|

#### E1 – COLLAUDO PRODOTTO LAVORATO (smacchiatura)

- Portata: ca. 300 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: ca.1 h/giorno
- Altezza: 10 m.
- Sezione: 0,020 m<sup>2</sup>.
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: COV.

Per un consumo di solventi clorurati inferiore a 5 kg/giorno totale (per l'intera produzione) non sono previsti limiti alle emissioni inquinanti come previsto al punto 4.2.5 del CRIAER.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare i controlli annotando su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti, i consumi giornalieri su base mensile dei consumi di solventi validati dalle relative fatture di acquisto.

In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili.

#### E2 – TAGLIO

- Portata: ca. 1.700 Nm<sup>3</sup>/h.

- Durata: 4 h/giorno
- Altezza: 10 m.
- Sezione: 0,025 m<sup>2</sup>.
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: materiale particellare/polveri totali.

Limiti previsti al punto 4.2.8 del CRIAER:

| <i><b>Inquinanti</b></i>              | <i><b>Valori limite di emissione</b></i> |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Materiale particellare/polveri totali | 20 mg/Nm <sup>3</sup>                    |

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In caso di superamento del limite, sarà prescritto un impianto di abbattimento del materiale particellare.

### **E3 – SOSTITUZIONE BATTERIE MULETTI**

Per questo punto di emissione non sono previsti limiti o prescrizioni in quanto trattasi di emissione finalizzata alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

### **E4 – LABORATORIO TINTORIA**

- Portata: ca. 2.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: ca. 30 min/giorno.
- Altezza: 8 m.
- Sezione: 0,07 m<sup>2</sup>.
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: sistema filtrante di prefiltro e filtro a tasche costituito da n.4 tasche aventi superficie filtrante totale pari a 11,5 m<sup>2</sup>
- Inquinanti emessi: materiale particellare, acido acetico
- Limiti e prescrizioni desunti dal punto 4.2.10 del CRIAER per l'acido acetico; oltre al materiale particellare/polveri totali:

| <i><b>Inquinanti</b></i>              | <i><b>Valori limite di emissione</b></i> |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Materiale particellare/polveri totali | 20 mg/Nm <sup>3</sup>                    |
| Acido acetico                         | 20 mg/Nm <sup>3</sup>                    |

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare i controlli annotando su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti, i consumi giornalieri su base mensile dei consumi di solventi validati dalle relative fatture di acquisto.

In alternativa al controllo del materiale particellare è possibile installare un pressostato differenziale atto alla verifica del corretto valore di perdita di carico del filtro con relativo allarme in caso di fuoriuscita dall'intervallo di valori indicato dal costruttore. In caso di installazione di pressostato differenziale, vanno annotati mensilmente su apposito registro i valori di perdita di carico e le manutenzioni eseguite sul filtro.

## E5 – RIPULITURA RICAMO

- Portata: ca. 3600 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: 10 min/giorno
- Altezza: 8 m.
- Sezione: 0,020 m<sup>2</sup>.
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto costituito da 18 maniche aventi superficie filtrante totale pari a 29 m<sup>2</sup>.
- Inquinanti emessi: materiale particellare, COV
- Limiti e prescrizioni desunti dal punto 4.2.7 del CRIAER per i COV; oltre al materiale particellare/polveri totali:

| <i><b>Inquinanti</b></i>                   | <i><b>Valori limite di emissione</b></i> |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Materiale particellare/polveri totali      | 10 mg/Nm <sup>3</sup>                    |
| COV espresso come carbonio organico totale | 30 mg/Nm <sup>3</sup>                    |

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In alternativa al controllo del materiale particellare è possibile installare un pressostato differenziale atto alla verifica del corretto valore di perdita di carico del filtro con relativo allarme in caso di fuoriuscita dall'intervallo di valori indicato dal costruttore. In caso di installazione di pressostato differenziale, vanno annotati mensilmente su apposito registro i valori di perdita di carico e le manutenzioni eseguite sul filtro.

## E6 – SMACCHIATURA MAGLIERIA

- Portata: ca. 300 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: ca.1 h/g.
- Altezza: 10 m.
- Sezione: 0,020 m<sup>2</sup>.
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: COV.

Per un consumo di solventi clorurati inferiore a 5 kg/giorno totale (per l'intera produzione) non sono previsti limiti alle emissioni inquinanti come previsto al punto 4.2.5 del CRIAER.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare i controlli annotando su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti, i consumi giornalieri su base mensile dei consumi di solventi validati dalle relative fatture di acquisto.

In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili.

## E7 –SMACCHIATURA PROTOTIPI

- Portata: ca. 300 Nm<sup>3</sup>/h.
- Durata: ca.1 h/g.
- Altezza: 10 m.
- Sezione: 0,020 m<sup>2</sup>.

- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: COV.

Per un consumo di solventi clorurati inferiore a 5 kg/giorno totale (per l'intera produzione) non sono previsti limiti alle emissioni inquinanti come previsto al punto 4.2.5 del CRIAER.

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare i controlli annotando su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti, i consumi giornalieri su base mensile dei consumi di solventi validati dalle relative fatture di acquisto.

In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili.

## IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO

1. I macchinari a ciclo chiuso non devono superare il valore limite di emissione totale, espresso in massa di solvente emesso per kg di prodotto pulito ed asciugato:

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Composti organici volatili | 20 g/kg |
|----------------------------|---------|

2. Il controllo del rispetto dei limiti di emissione totale vengono fatti sulla base della compilazione mensile del Registro Annuale di attività, contenente i quantitativi di tessuti lavati ed i quantitativi di solvente integrato per ogni macchina, firmato dal gestore dell'impianto o dell'attività, e tenuto a disposizione degli organi di controllo come indicato al punto 4.33 dell'all.4 della DGR 2236/09 e s.m.i.

3. La conservazione delle materie prime e dei rifiuti deve avvenire in luoghi chiusi, protetti dagli agenti atmosferici in grado di non dare luogo a emissioni diffuse di inquinanti;

4. Tutte le fasi devono essere svolte in macchine ermetiche le cui uniche emissioni di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio;

5. Gli impianti devono essere dotati di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a - 10 °C) in modo da ridurre al minimo l'emissione di solvente;

6. Il gestore dell'impianto o dell'attività è tenuto ad effettuare controlli periodici delle apparecchiature, con la cadenza e le modalità indicate nel libretto di manutenzione programmata, fornito dal costruttore delle macchine di lavaggio, al fine di evitare emissioni diffuse nell'ambiente di lavoro;

7. Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa;

8. Il gestore, come previsto alla parte I, paragrafo 3, punto 3.1, dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, **trasmette all'autorità competente entro il 28 febbraio di ogni anno una Comunicazione Annuale di attività relativa all'esercizio dell'anno precedente**, conforme al modello di cui all'allegato 2D-2 alla presente deliberazione.

## IMPIANTI TERMICI AD USO CIVILE

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/2009 e s.m.i.

| Inquinanti                                       | Valori limite di emissione |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Polveri totali                                   | 5 mg/Nm <sup>3</sup>       |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) | 150 mg/Nm <sup>3</sup>     |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) | 35 mg/Nm <sup>3</sup>      |
| Monossido di carbonio                            | 100 mg/N m <sup>3</sup>    |

*I valori limite di emissione riportati nella tabella si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.*

Autocontrolli: L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici. L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche dei suddetti impianti termici, dovranno essere verificate con cadenza annuale

dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione degli stessi. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati/annotati sui libretti di centrale a disposizione degli organi di controllo competenti.

Ai sensi dell'art.294 comma 1 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

### **Altre prescrizioni:**

**a)** Controlli di messa a regime: la ditta, per i punti di emissione nuovi o modificati (E2, E4, E5 e impianti termici) deve effettuare il rilevamento delle emissioni con gli impianti a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla notifica del Provvedimento conclusivo da parte del Suap, all'Autorità Competente (ARPAE) tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione;

**b)** I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

**c)** Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

**d)** Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

**e)** Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

**f)** I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di

stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

**g)** E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

**h)** I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

**i)** La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

**j)** Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.

**k)** Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

### ***Condizione di normalizzazione dei risultati***

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 kPascal
- Gas secco

### ***Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi***

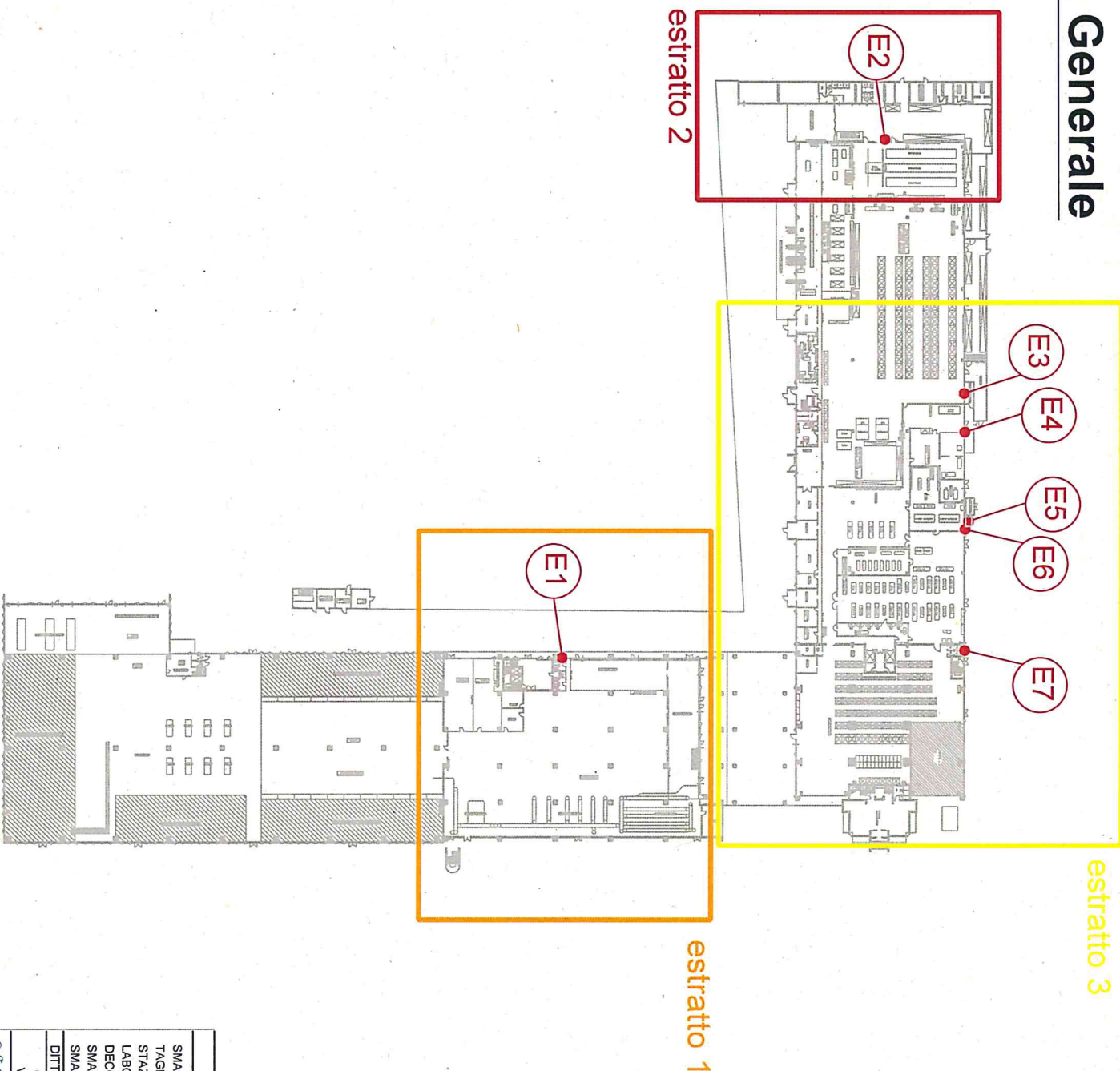
I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

| Parametro/Inquinante                                      | Metodi indicati       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di campionamento | UNI EN ISO 10169:2013 |
| Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione       | UNI EN ISO 10169:2013 |
| Polveri o Materiale Particellare                          | UNI EN 13284-1:2003   |
| Umidità                                                   | UNI EN 14790:2006     |

|                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale<br><b>(C &lt; 20 mg m-3)</b> | UNI EN 12619 |
| Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale<br><b>(C &gt; 20 mg m-3)</b> | UNI EN 12619 |
| Acido acetico                                                                                                  | UNI EN 13649 |

# Planimetria Generale



## LEGENDA

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| SMACCHIATURA COLLAUDO      | PUNTO DI EMISSIONE E1 |
| TAGLIO                     | PUNTO DI EMISSIONE E2 |
| STAZIONE RICARICA CARRELLI | PUNTO DI EMISSIONE E3 |
| LABORATORIO - TINTORIA     | PUNTO DI EMISSIONE E4 |
| DECORAZIONE TESSUTI        | PUNTO DI EMISSIONE E5 |
| SMACCHIATURA MAGLIERIA     | PUNTO DI EMISSIONE E6 |
| SMACCHIATURA PROTOTIPI     | PUNTO DI EMISSIONE E7 |

DITTA:

**GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA SPA**

Via Malpasso, 723/725 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN)



SCALA 1:500

redazione elaborato: 01/2018



ALLEGATO B

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376  
Capitale Sociale int. vers. . € 1.489.538.745

HERA S.p.A.  
Direzione acqua  
Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.  
ARPAE  
S.A.C.  
Via D. Campana, 64  
47921 RIMINI RN  
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.  
Spett.le/Egr.  
COMUNE di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO  
UFFICIO TECNICO/AMBIENTE  
Via Roma, 62  
47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)  
comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it

Modena, 05/09/2018  
Prot. n. 81314

Fognatura e Depurazione Romagna  
Servizio tecnico /FS

OGGETTO: *Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 28/2018 Richiesta di parere Prot. 70929 del 27/07/2018;
- Rif. pratica SUAP 20905/2018.

|                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ▪ Responsabile dello scarico                               | GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA SPA                         |
| ▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico | VIA MALPASSO, 723 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO          |
| ▪ Destinazione d'uso dell'insediamento                     | Produzione capi di abbigliamento con lavanderia        |
| ▪ Potenzialità dell'insediamento                           | 3000 mc/a                                              |
| ▪ Tipologia di scarico                                     | Acque reflue industriali                               |
| ▪ Ricettore dello scarico                                  | Fognatura nera                                         |
| ▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico               | Vasca di accumulo ed equalizzazione                    |
| ▪ Impianto finale di trattamento                           | IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA |

In riferimento all'indizione della Conferenza dei Servizi Vs rif. pratica 20905

- 1) E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quello derivante da: **lavaggio tintoria interna.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:  
**Tensioattivi totali <= 40 mg/l**  
**COD <= 850 mg/l**
- 3) **Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse per un periodo limitato di 12 mesi** dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, sulla base di un volume di scarico non superiore a : **3000 mc/anno; 15 mc/g.** Nel contempo, la ditta dovrà presentare una relazione sull'andamento della qualità del proprio scarico che tenga conto della modificata conduzione dell'impianto di pre trattamento ( equalizzazione dello scarico) e sulla continua ricerca ed eventuale installazione di nuove tecnologie in grado di abbattere gli inquinanti di cui le deroghe.  
Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:  
**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;  
**vasca di accumulo ed equalizzazione;**  
**pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.**

Firmata digitalmente

**Il Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Romagna**

**Ing. Pierpaolo Martinini**

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**